



**COMPLIANCE OFFICER E DATA PROTECTION**

*di Polito dott.ssa Filomena*

**Al direttore Amministrativo  
Al Responsabile IT  
e  
Al Referente Privacy**

**Oggetto: Raccomandazioni del DPO relative alle modalità di designazione dei Sub-responsabili del trattamento per la protezione dei dati personali.**

Cari colleghi, sono a scrivervi, ai sensi delle indicazioni di cui alle lettere a) e b) del primo paragrafo dell'articolo 39 del Regolamento Ue 2016/679, nuovamente sulla tematica delle autorizzazioni da parte del Titolare del trattamento dei dati personali ai Responsabili che si avvalgono di ulteriori soggetti terzi ai sensi del combinato disposto dei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 28 del Regolamento Ue 2016/679.

In merito alla stessa problematica avevo trasmesso nell'agosto del 2022 le "Indicazioni operative sulla gestione di informazioni relative ai sub responsabili del trattamento dei dati personali", nelle quali rammentavo l'opportunità, quale misura di accountability, di acquisire il quadro complessivo dei soggetti che svolgono attività di trattamento dei dati personali dei quali risponde il Titolare, mentre sono adesso a porre alla Vostra attenzione il valore delle autorizzazioni così come disciplinate dall'articolo 28, par. 2 del GDPR.

Tale paragrafo stabilisce, come noto, che il Responsabile del trattamento non è legittimato ad avvalersi di un altro Responsabile (di seguito individuato come Sub-responsabile o Sub-responsabili) senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, da parte del Titolare del trattamento (anche in formato elettronico).

Tale mandato dovrebbe infatti essere specificato nel contratto o nel diverso atto giuridico disciplinante il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 suindicato.

Premessa la necessità che il Responsabile fornisca al titolare preventivamente l'indicazione dei soggetti dei quali intende avvalersi (con l'ubicazione, le modalità di esecuzione e la prova delle garanzie messe in atto) ( cfr par.1.6-Sub-Responsabili Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR Versione 2.0 Adottate il 7 luglio 2021), la previa autorizzazione scritta di cui sopra può essere di due tipi:

- A- Di tipo generale
- B- Specifica, vale a dire riferita a un determinato soggetto per una determinata attività di trattamento.

Nel caso A in cui al Responsabile venga conferita una autorizzazione scritta generale di avvalersi di Sub-responsabili, questi deve informare anticipatamente il Titolare del trattamento di eventuali modifiche della filiera dei soggetti che svolgono attività di trattamento dei dati personali per conto del Titolare riguardanti l'aggiunta di Sub-responsabili o la sostituzione di un Sub-responsabile con un altro, dandogli così la possibilità di opporsi a dette modifiche.

Nel caso B in cui il titolare del trattamento scelga, al contrario, di concedere al Responsabile un'autorizzazione specifica alla designazione di Sub-responsabili, qualsivoglia modifica successiva dell'elenco dei soggetti che



## **COMPLIANCE OFFICER E DATA PROTECTION**

*di Polito dott.ssa Filomena*

compongono la citata filiera richiederà un'ulteriore Autorizzazione del titolare prima di essere posta in essere.

A tal proposito sono ad evidenziare che la differenza principale tra l'autorizzazione specifica e l'autorizzazione generale risiede in realtà nel significato attribuito al silenzio del titolare del trattamento nella procedura di implementazione della filiera dei soggetti autorizzati a procedere allo svolgimento di attività di trattamento dei dati personali.

Infatti, nel caso di autorizzazione generale, la mancata obiezione da parte del titolare del trattamento entro il termine stabilito alla richiesta del responsabile di designare un Sub-responsabile, può essere interpretata come assenso e quindi autorizzazione.

Nel caso di autorizzazione specifica invece, qualora il titolare non fornisca entro il termine stabilito risposta alla analoga richiesta del Responsabile del trattamento, la stessa si deve considerare respinta.

Alla luce delle considerazioni sopra enunciate siamo a suggerire di verificare lo stato dell'arte relativo alle nomine a Responsabile del trattamento sottoscritte dal Titolare e di fornire indicazioni operative ai Dirigenti dei Servizi interessati perché questi procedano alla successiva elaborazione e/o sottoscrizione di atti di nomina adeguati alle determinazioni del Titolare, al fine anche di avviare un eventuale, se opportuno aggiornamento delle suesposte autorizzazioni.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore contributo porgo cordiali saluti  
Il Responsabile della protezione dei dati personali

Filomena Polito

Cascina 30/06/2023